



Ministero della Transizione Ecologica

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

* * *

Parere n. 40 del 06/07/2022

Piano:	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Programma Nazionale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027</i></p> <p><i>Rapporto Ambientale Preliminare</i></p> <p>ID_VIP: 8352</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Ministero della Sviluppo Economico</i></p>
Autorità procedente:	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA–VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (*d’ora innanzi D.Lgs. n. 152/2006*) ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);
- il D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare:
 - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - il comma 2 ai sensi del quale “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*
 - l’art. 11, recante “*Modalità di svolgimento*” e, in particolare, il comma 2 lett. c ai sensi del quale l’autorità competente “*esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie*”;
 - l’art. 13, recante *Redazione del rapporto ambientale* e, in particolare:
 - il comma 1 ai sensi del quale “*Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità*

precedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l' autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”;

- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;
- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992” fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
- le Linee Guida Commissione Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europea-2003”;
- la “Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano” MIBACT-2018;

RICHIAMATI i regolamenti europei interessanti il Programma Nazionale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027:

- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l'Italia non è beneficiaria in base alle regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e al BVMI
- Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione

CONSIDERATO anche che:

- Il Programma fa riferimento, oltre che ai citati regolamenti europei, ai contenuti e alla strategia delineata dall'Accordo di partenariato, attualmente in fase di negoziato da parte dello Stato italiano con la Commissione (cfr Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 - ACCORDO DI PARTENARIATO 17 gennaio 2022), dando attuazione a due Obiettivi di policy previsti dal Regolamento generale: l'OP 1 – Un'Europa più intelligente e l'OP 2 – Un'Europa più verde, con riferimento in particolare al settore energetico.

DATO ATTO che in relazione al Reg. 852/2020 UE e al principio DNSH “do no significant harm”

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il “Piano d'azione per la finanza sostenibile” del 2018 della Commissione Europea;
- il Regolamento (Ue) 2020/852 stabilisce all'art. 1 (oggetto e campo di applicazione) i criteri per determinare se una attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento e quindi all'art 3 (criteri di ecosostenibilità delle attività economiche) dichiara che al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, una attività economica è considerata ecosostenibile se:
 - **contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali** di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
 - **non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali** di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
 - **è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia** previste all'articolo 18; e
 - **è conforme ai criteri di vaglio tecnico** fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.
- l'articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede quindi il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm”). Tale articolo definisce il “danno significativo” per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che “Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche” sostenendo “attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno

significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio";

- la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 reca Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non nuocere in modo significativo".
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE).
- la Nota congiunta MITE-DPCOE (PCM) fornisce gli indirizzi operativi per un efficace applicazione del Principio DNSH nell'ambito dei processi di VAS assicurando, nel contempo, l'eshaustività della verifica del PRINCIPIO DNSH secondo quanto raccomandato dalla Commissione Europea (al link <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore>).

DATO ATTO che

- il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali è l'Autorità Competente per la VAS;
- la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl) del Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora innanzi Autorità Proponente) con nota senza data ha presentato, per competenza, alla Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione Generale Valutazioni Ambientali (d'ora innanzi Divisione) la domanda per l'avvio della procedura di VAS – Fase di Scoping, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, sul "Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027" (d'ora innanzi "PN RIC");
- la suddetta nota è stata acquisita dalla Divisione con prot. n. MITE/49569 del 22/04/2022;
- la Divisione con nota prot. n. MITE/52584 del 29/04/2022, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/2596 in data 02/05/2022, ha comunicato all'Autorità Proponente e alla CTVA la procedibilità dell'istanza della procedura di VAS – Fase di Scoping e la documentazione progettuale e amministrativa allegata e comunicato:
 - il proprio "accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), individuati e selezionati congiuntamente tra questa Autorità competente e il Proponente";
 - che "il Proponente provvederà, altresì, a trasmettere ai SCA il Rapporto preliminare, ai fini della consultazione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 152/2006";
 - che "come previsto dall'art. 13 comma 1, i contributi dovranno pervenire entro 30 gg. a partire dalla data di comunicazione di avvio della consultazione da parte dell'Autorità procedente/proponente";
- l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto preliminare sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- con medesima nota prot. n. MITE/52584 del 29/04/2022 la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;

TENUTO CONTO

- che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006

CONSIDERATO che la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica preliminare (*scoping*) sul PN RIC consiste nel:

- Rapporto Ambientale Preliminare Programma Nazionale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027 – aprile 2022.

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale Preliminare (in seguito RAP) è articolato come segue:

- Il capitolo 1 illustra il quadro di riferimento e i principali contenuti della strategia del PN RIC, individuando il quadro degli obiettivi e le tipologie di intervento potenzialmente previste, allo stato attuale di maturazione delle scelte di programmazione;
- Il capitolo 2 presenta il percorso integrato di programmazione e valutazione ambientale e i soggetti coinvolti nella procedura;
- Il capitolo 3 illustra il quadro delle politiche per la sostenibilità e gli obiettivi e target di riferimento per la valutazione del PN;
- Il capitolo 4 presenta una proposta di selezione degli indicatori per il processo di VAS, su cui basare l'analisi di contesto e, ove possibile, le attività di valutazione e monitoraggio;
- Il capitolo 5 contiene una analisi preliminare del contesto, volta ad intercettare alcune dinamiche significative dell'ambito di riferimento del PN, attraverso l'analisi di alcuni indicatori di contesto;
- Il capitolo 6 presenta una analisi preliminare degli effetti ambientali del programma e un set di orientamenti per la sostenibilità delle Azioni che dovranno trovare opportuno sviluppo nel Rapporto ambientale;
- Il capitolo 7 illustra le attività di valutazione e impostazione del sistema di monitoraggio previste in fase di elaborazione del Rapporto ambientale e le metodologie proposte, anche in riferimento alla verifica del principio DNSH;
- Il capitolo 8 propone l'indice del Rapporto ambientale e i contenuti dello Studio di incidenza ambientale;
- Il capitolo 9 contiene un questionario sintetico volto a guidare la raccolta dei pareri dei SCA in fase di consultazione preliminare.

Si citano in Allegato: la proposta di SCA da consultare in fase preliminare (Allegato 1), il Quadro programmatico (Allegato 2), che si precisa non sono messi a disposizione dall'Autorità Proponente nella documentazione consegnata.

PREMESSO che:

- Il PN RIC nasce dalle scelte effettuate a livello nazionale a seguito del confronto partenariale iniziato nell'aprile 2019, durante il quale è emersa la volontà di incidere sui principali driver di competitività del sistema produttivo italiano – l'innovazione, la digitalizzazione, la transizione ecologica, le competenze; con l'obiettivo di favorire la convergenza Sud/Centro-Nord in un periodo storico caratterizzato dal susseguirsi di diversi periodi di crisi, quello del 2008-2014 e, da ultimo, quello generato dall'epidemia di Covid-19.

- Il PN RIC riguarda due obiettivi di policy delineati dalla politica di coesione europea ossia OP 1 (Europa più competitiva e intelligente) e OP 2 (Europa più resiliente e verde).
- Il PN RIC prevede una *governance* interistituzionale: il Ministero dello Sviluppo economico (MISE), Direzione Generale per gli Incentivi Alle Imprese (DGIAl), in qualità di Autorità di Gestione (AdG), il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Direzione generale della ricerca, e il Ministero della Transizione ecologica (MITE), Direzione Generale Incentivi Energia (DGIE), in qualità di Organismi Intermedi (OI) responsabili per le parti di programma e interventi di diretta competenza istituzionale.
- Il PN RIC si rivolge alle 7 Regioni italiane meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 5.636.000.000, di cui euro 3.573.000.000 di contributo proveniente dall'Unione europea ed euro 2.063.000.000 di contributo nazionale.

CONSIDERATO che, relativamente alla cornice di riferimento e alla complementarità (cfr. da pag. 6 del RAP)

- Il PN RIC si inquadra in un processo unitario di programmazione strategica e operativa per il periodo 2021/2027 la cui cornice di riferimento è data dai seguenti atti e documenti di livello europeo:
 - o Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi di sviluppo e investimento europei (fondi SIE), che introduce fra l'altro il principio Do No Significant Harm (DNSH)¹, e il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
 - o Regolamento UE 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica («Normativa europea sul clima») e il Regolamento (UE) 2020/852 che istituisce un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
 - o le Comunicazioni relative alla duplice transizione verde e digitale ossia il Green deal europeo (COM 2019 640 final), Pronti per il 55% (COM 2021 550 final), Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM 2020 67 final), la Bussola per il digitale 2030 (COM 2021 118 final) e alla politica industriale europea ossia Una nuova strategia industriale per l'Europa (COM 2020 120 final) e relativo aggiornamento (COM 2021 350 final);
 - o il Pilastro europeo dei diritti sociali (COM 2017 250 final) e relativo Piano d'azione (COM 2021 102 final);
 - o le Raccomandazioni specifiche per l'Italia 2019 – 2020 e 2021 (CSR COM 2019 512 final – COM 2020 512 final e COM 2021 512 final) e l'allegato D della Relazione per paese relativa all'Italia 2019 (c.d. Country Report) con gli orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021/2027 (SWD 2019 1011 final).
- Il PN RIC tiene conto delle evoluzioni strategico-programmatiche di livello nazionale in tema di politiche di sviluppo e innovazione, transizione ecologica e digitale e politica industriale e in particolare:
 - o la Strategia nazionale di Specializzazione intelligente 2021/2027 (SNSI) per l'attuazione degli interventi relativi alle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione;

¹ Recital 10: Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In tale contesto, *i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Meccanismi adeguati per garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell'attuazione dei fondi.

- il Programma nazionale per la ricerca 2021/2027 (PNR) che rappresenta il principale documento strategico che orienta le politiche della ricerca in Italia;
 - il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e la Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (*Long Term Strategy – LTS*) per gli interventi di politica energetica e ambientale;
 - il Piano Sud 2030 Sviluppo e coesione per l’Italia, come documento strategico di visione prospettica di coesione per l’intero paese nel medio-lungo periodo;
 - la Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025 che, insieme al Piano Italia digitale 2026 relativo al PNRR, rappresentano i documenti programmatici di riferimento per la diffusione delle tecnologie digitali nel paese;
 - il Piano nazionale Transizione 4.0 per rafforzare il tasso d’innovazione del tessuto imprenditoriale del Paese incentivando gli investimenti in tecnologie all’avanguardia, in RSI e in competenze digitali e manageriali;
 - per quanto riguarda la cornice programmatica di riferimento, l’Accordo di Partenariato per l’Italia del 17 gennaio 2022, con cui è stato avviato il negoziato formale con la Commissione europea, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021 e dell’approvazione del CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021, in conformità agli artt. 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060.
- IL PN RIC, oltre a operare in parte in continuità con gli interventi previsti nell’ambito delle risorse REACT-EU per la programmazione 2014/2020 e a valorizzare le lezioni apprese nel periodo 2014/2020, si pone in un’ottica sinergica e complementare rispetto a PNRR e il corrispondente Fondo Complementare, PNR, PNIEC e Programmi Regionali.

CONSIDERATO E VALUTATO rispetto ai contenuti del RAP e quanto prima riportato:

1. I contenuti e l’ambito di riferimento del Programma

- Nel paragrafo 1.1 “Contesto e priorità del Programma”, l’Autorità Proponente dichiara che il PN RIC si inquadra in un processo unitario di programmazione strategica e operativa per il periodo 2021/2027 la cui cornice di riferimento è data da un elenco di documenti prima citati nel presente parere (cfr. il precedente “Considerato” relativamente alla cornice di riferimento e la complementarietà).
- Nell’affrontare e descrivere le priorità di intervento e in particolare dopo aver introdotto la OP2 Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio (cfr pag. 11 e 12 del RAP), l’Autorità Proponente chiosa, prima della presentazione della Tabella 1: “In linea generale, si terrà in debito conto la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" negli investimenti realizzati nell’ambito degli Obiettivi di *policy* di riferimento del Programma, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060”.
- A differenza di quello che viene trattato dal Regolamento 2020/852, che è finalizzato ad orientare gli investimenti su attività ecosostenibili, nel caso dell’utilizzo dei fondi quali quelli di riferimento per il PN RIC si è stabilito di non pretendere un contributo di segno positivo (il cd. contributo sostanziale), bensì si è posto solo un requisito negativo: quello di non peggiorare significativamente le condizioni ambientali (ossia il DNSH). La normativa, quindi, è improntata a garantire almeno una compliance minima che assicuri coerenza con la strategia ambientale europea; tuttavia, non esclude che gli interventi connessi con il PN RIC possano anche fornire un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali.
- Ciò premesso, concordando quindi con l’affermazione dell’Autorità Proponente, in quanto coerente con il comma 4 dell’art.9 del Regolamento 2021/1060, si vuole qui promuovere coerentemente con il recital

10 del Regolamento (UE) 2021/1060, ai fini della valutazione della ecosostenibilità delle azioni del PN, che il principio DNSH non vada slegato dal suo stesso quadro regolamentare, che punta ad individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento attraverso la definizione di attività economica ecosostenibile, nel quale il principio DNSH è uno dei 4 criteri; dove il primo è che essa contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei 6 obiettivi ambientali individuati dal regolamento stesso, a partire dalla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, che rappresentano una priorità delle politiche di sostenibilità europee.

- Si invita quindi l’Autorità Proponente, nella redazione del RA, non solo a verificare il rispetto del principio DNSH, ma anche di valutare l’opportunità di evidenziare in che modo, in che misura e con quali sistemi di controllo i fondi vengano destinati al sostegno di attività ecosostenibili e quindi rispondenti all’art. 3 del regolamento 2020/852 UE, cioè capaci, tra l’altro, di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali individuati.
- Per garantire una valutazione coerente con le finalità delle politiche di sostenibilità, che sono quadro di riferimento del PN RIC, i criteri per assicurare che le azioni del Programma stesso sostengano attività ecosostenibili dovranno essere quelli in generale della “Tassonomia” e in particolare, per quanto riguarda mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici quelli stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021.

2. La procedura di VAS

- Al paragrafo 2.1 del RAP vengono presentate e dettagliate le fasi di predisposizione, adozione e approvazione del PN. Nel caso specifico del PN RIC si legge che il percorso di VAS si svilupperà parallelamente al processo di negoziato con la Commissione europea. Le osservazioni della Commissione contribuiranno a perfezionare la proposta di Programma e saranno contestualmente considerate nello sviluppo della valutazione ambientale e se il negoziato con la Commissione determini modifiche sostanziali al Programma in una fase successiva alla consultazione del pubblico, si valuterà, di concerto con l’Autorità Competente, l’eventuale necessità di riapertura della consultazione o le modalità più opportune per dare evidenza di tali modifiche al pubblico al fine della massima trasparenza della procedura.
- In tale paragrafo e in relazione a quanto evidenziato, l’Autorità Proponente non fornisce elementi di dettaglio che consentano ad esempio di conoscere la tempistica della negoziazione con la Commissione UE o anche la estensione delle osservazioni ricevibili. Si invita quindi l’Autorità Proponente a dedicare una sezione del RA allo stato di avanzamento del processo di negoziato con la Commissione europea, avendo cura di approfondire su quali temi e ambiti si stiano concentrando le osservazioni e se queste potrebbero comportare la messa a punto di una “alternativa” al programma e di valutarne le ricadute in termini di sostenibilità e di tutela ambientale anche rispetto alla previsione del PN oggi sottoposto alla fase di *scoping*.
- Relativamente alla “Consultazione partenariale” (cfr pag.19 del RAP), l’Autorità Proponente inquadra e descrive il ruolo del Partenariato nell’ambito della definizione e attuazione del PN RIC, fornendo altresì una descrizione degli ambiti su cui è richiesta l’espressione delle parti interessate e l’elenco degli elementi da valorizzare durante gli incontri.
- Anche in questo caso è auspicabile che il RA tratti gli esiti del confronto con il partenariato e le eventuali modifiche che questi hanno apportato al programma evidenziandone possibilmente le ricadute ambientali anche positive. Sarebbe anche utile che l’Autorità Proponente rintracciasse le indicazioni provenienti dai rappresentanti del Partenariato circa eventuali debolezze o fattori di rischio che possono inficiare o rallentare la transizione verde e digitale, al fine da tramutarli, riportandoli nel RA, in indicatori di

monitoraggio del PN la cui osservazione e verifica consenta all'autorità di gestione in fase di attuazione di apportare le opportune correzioni e aggiustamenti.

3. Politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento

- Successivamente al richiamo della Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'Autorità Proponente ricorda (cfr pag 21 del RAP) in questo capitolo 3, citando il *Green Deal*, che l'Unione Europea è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con una tappa intermedia al 2030, che prevede la riduzione delle emissioni climalteranti del 55% rispetto ai valori del 1990. Oltre al clima, il *Green Deal* definisce iniziative e azioni in diversi ambiti di intervento, fra cui l'ambiente, l'economia circolare e la biodiversità, l'energia, i trasporti, l'agricoltura, l'industria, la ricerca e l'innovazione.
- Si cita quindi la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) del 2017, di cui è attesa una revisione quinquennale, che porterà a breve all'aggiornamento della Strategia. Il processo di revisione della SNSvS, avviato nel 2021, sta tenendo ampiamente conto del Green Deal e si muove nell'ambito della coerenza con gli ulteriori strumenti che sono stati varati nel periodo successivo al 2017 quali ad esempio la Strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni, il Piano per la Transizione Ecologica (PTE), il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Inoltre, fra le finalità della revisione vi è l'identificazione di target e indicatori, attraverso i quali la SNSvS svilupperà il proprio monitoraggio.
- Si legge quindi che l'individuazione degli Obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VAS del PN RIC è sviluppata nell'ambito della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), tenendo presente il quadro programmatico e normativo vigente e in corso di nuovo sviluppo, con particolare riferimento al già citato *Green Deal* alle iniziative da esso discendenti e agli strumenti per l'adattamento al cambiamento climatico, che sono elencati nell'Allegato 2 Quadro programmatico.
- Tutto ciò premesso si invita l'Autorità Proponente a tenere conto della “nuova” Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ove si rendesse disponibile nei tempi della procedura di VAS, in aggiunta alla già dichiarata volontà di riferirsi a ulteriori elementi di rilievo. Si ribadisce poi che tra gli obiettivi del Green Deal oltre a quelli già citati si sottolinea l'obiettivo di “Finanziare la transizione” e quindi il PN RIC dovrà valutare la sua sostenibilità ambientale rispetto a tale obiettivo che si concretizza attraverso la valutazione del rispetto della “Tassonomia” Europea, valutando il grado di sostenibilità dell'utilizzo dei fondi del PN.
- Si precisa anche però che l'allegato 2 “Quadro Programmatico” citato nel RAP non è stato reso disponibile per questa fase di *scoping* da parte dell'Autorità Proponente.
- Nel paragrafo 3.1 “Gli Obiettivi Strategici Nazionali della SNSvS” (cfr pagg. 22-24 del RAP) nella tabella 3 l'Autorità Proponente riporta l'intera lista degli Obiettivi Strategici Nazionali (OSN) evidenziando quelli più pertinenti alle tematiche e allo scopo della VAS, dunque di natura paesistico-ambientale e relativi alla salute, che saranno sviluppati nella parte seguente del RAP stesso (cfr. colonna “Selezione OSN”). Dati i contenuti del PN, sono stati selezionati inoltre gli obiettivi riferiti alle tematiche della ricerca e innovazione e al sistema produttivo. Premesso che l'Autorità Proponente afferma che gli obiettivi considerati in questa fase saranno aggiornati nel RA tenendo conto della nuova versione della SNSvS, se i tempi per i due processi si riveleranno coerenti, si annota che alcuni OSN che si possono ritenere pertinenti, anche se non specificatamente di natura paesistico-ambientale e relativi alla salute, non sono stati evidenziati (ad esempio: Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione di reti intelligenti; Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione; Promuovere le eccellenze italiane). Si invita l'Autorità Proponente a evidenziare gli obiettivi strategici nazionali della SNSvS con una accezione più ampia e che comprenda anche quegli obiettivi sui quali il PN può fornire un contributo

positivo (diretto o indiretto) in termini di sostenibilità.

- Nel paragrafo 1.1 “Contesto e priorità del Programma” del RAP, l’Autorità Proponente dichiara che il PN RIC si inquadra in un processo unitario di programmazione strategica e operativa per il periodo 2021/2027 la cui cornice di riferimento è data da un elenco di documenti prima citati nel presente parere (cfr. il “Considerato”, relativamente alla cornice di riferimento e la complementarietà) e tratti dal RAP stesso. Nel paragrafo 3.2 “Gli Obiettivi di riferimento per la VAS del RN RIC” viene riportata una tabella (Tabella 4: Obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VA del PN) dove per ogni riga vengono individuati: “Ambito tematico”, “Obiettivo di sostenibilità di livello strategico” e infine, nell’ultima colonna, “Altri obiettivi di sostenibilità e target (ove presenti) di riferimento per la VAS”, dove spesso tra parentesi è riportato un acronimo che si riferisce a documenti nazionali e europei (Piani, Direttive, Strategie ecc), esplicitati in premessa alla tabella, che non sempre si ritrovano nel quadro programmatico di riferimento prima citato: per diversi, si tratta di Strategie, Piani e Direttive, europee e nazionali, che si ritiene rappresentino anch’essi il quadro di riferimento programmatico del PN; solo come esempio il CEAP (il piano d’azione europeo per l’economia circolare), per un Programma che si prefigge di sostenere la ricerca, l’innovazione e la competitività per la transizione verde e digitale. Si invita quindi l’Autorità Proponente, nella redazione del RA, a rendere coerente il quadro programmatico generale di riferimento con quello relativo alla sostenibilità, in particolare ove il PN stesso possa fornire un contributo al perseguimento degli obiettivi prefissati.

4. Fonti di dati e indicatori selezionati per il processo di VAS

- Nel Capitolo 4, a seguito di una introduzione al tema degli indicatori, viene illustrata la proposta di *indicatori di contesto* per la VAS del PN RIC ottenuta in base ad una disamina delle fonti di informazione e dei dati di base disponibili. Tali indicatori sono articolati nelle seguenti aree, selezionate tenendo conto della normativa VAS e delle tematiche oggetto del Programma:
 1. Sistema produttivo e sostenibilità
 2. Energia
 3. Uso delle risorse, produzione e gestione dei rifiuti
 4. Qualità dell’aria ed emissioni climalteranti
 5. Sistema paesistico – ambientale (suolo, risorse idriche, biodiversità e Rete Natura 2000, paesaggio e beni culturali)
 6. Scenari climatici
 7. Popolazione e salute.
- Relativamente alla tematica “Sistema produttivo e sostenibilità”, si invita l’Autorità Proponente a considerare tra gli indicatori, ove possibile la raccolta dei dati, anche la diffusione di altri schemi di “certificazione” presenti tra le imprese come ad esempio la EPD (*Environmental Product Declaration*), la PEF (*Product Environmental Footprint*) e la OEF (*Organization Environmental Footprint*) realizzata conformemente alla “Raccomandazione UE 179/2013 relativa all’uso di metodologie di valutazione per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni”, o conforme allo schema “Made green in Italy”. In generale è raccomandato di avere un dato di partenza e quindi poi monitorarne la evoluzione relativamente all’utilizzo da parte delle imprese di tutte le asserzioni ambientali ma anche la diffusione di rendiconti ambientali e di sostenibilità (come ad esempio il bilancio di sostenibilità conforme al GRI) e le “certificazioni ambientali e di sostenibilità” in generale che possano consentire di misurare la diffusione di strumenti di gestione di attività, prodotto servizio, che qualificano ambientalmente le attività economiche, ma anche quelle rispetto alla responsabilità sociale (ad esempio SA 8000).
- Relativamente alla tematica “Energia” si dichiara che il PN RIC prevede interventi di installazione di

FER per autoconsumo, l’attivazione di sistemi di accumulo e la trasformazione in *smart grid* delle reti di trasmissione dell’energia. L’Autorità Proponente afferma di aver selezionato gli indicatori relativi al tema in buona parte dai rapporti ENEA relativi all’efficienza energetica. Con riferimento al citato documento ENEA si può verificare la presenza di dati relativi ai risparmi conseguiti dalle aziende obbligate (Art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/2014, come aggiornato dal D.Lgs. 73/2020 del 14/07/2020, che prescrive la trasmissione entro il 31 marzo di ogni anno della rendicontazione dei risparmi di energia conseguiti). In tema di efficienza energetica potrebbe essere opportuno riportare tali informazioni, popolabili anche a livello regionale. Si invita inoltre l’Autorità Proponente a valutare l’opportunità di integrare gli indicatori previsti con altri che riguardano le figure professionali riconosciute, vedi ad esempio soggetti qualificati a rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici oppure gli EGE (Esperti di Gestione Energia, certificati ai sensi D.Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009 e Schema ACCREDIA).

- Relativamente alla tematica “Uso delle risorse, produzione e gestione dei rifiuti” l’Autorità Proponente anticipa che oltre agli indicatori che vengono proposti, durante la fase di redazione del RA saranno monitorati i processi che si stanno consolidando relativamente alla disponibilità di indicatori atti a misurare anche la circolarità dei rifiuti, per poter garantire l’allineamento e l’aggiornamento rispetto ai lavori in corso. Si cita infatti il lavoro condotto da ICESP (la piattaforma italiana delle parti interessate sulla economia circolare, coordinata da ENEA) nel quale ad esempio si può apprezzare il set di indicatori proposti dal Centro Nazionale dei rifiuti e dell’economia circolare di ISPRA, ove sono presenti anche indicatori popolabili a livello regionale. Si concorda quindi con l’Autorità Proponente sulla necessità di approfondire tale ambito con indicatori riconducibili alla circolarità dei rifiuti.
- Relativamente alla tematica “Qualità dell’aria ed emissioni climalteranti” e, in particolare, alle emissioni climalteranti l’Autorità Proponente dichiara che per una focalizzazione del tema sulle imprese, sarà utilizzato il dato di intensità di emissione di CO₂ nell’industria manifatturiera ed edilizia, rispetto al valore aggiunto (ISPRA), che da una rappresentazione di livello nazionale. Sarebbe auspicabile che per i dati relativi alle emissioni climalteranti vengano proposti indicatori popolabili a livello regionale.
- Relativamente al tema “Scenari Climatici” l’Autorità Proponente dichiara che nella VAS è essenziale individuare gli scenari climatici entro cui il PN RIC troverà attuazione e le principali ricadute degli stessi sul territorio interessato, al fine di evidenziare gli elementi di adattamento che potranno essere adottati per garantire la realizzazione di un Programma “a prova di clima”. La CTVA ritiene che si potrebbe per questo verificare la possibilità di estrarre dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)” qualche indicatore che possa rappresentare l’andamento dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici (ondate di calore, siccità, eventi piovosi estremi ecc). Appare poi necessario individuare un piano di adattamento ai cambiamenti climatici anche relativamente alle tematiche oggetto del parere
- Relativamente al tema “Popolazione e salute” l’analisi si concentrerà:
 - o sull’individuazione della popolazione esposta alle principali sostanze inquinanti (polveri sottili PM10 e 2,5, Ozono, NO₂), in base alla banca dati ISPRA,
 - o sull’individuazione dei quantitativi di amianto presenti nel territorio di interesse, come riportato nel report annuale dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA),
 - o sulla popolazione esposta a inquinamento presso i Siti inquinati di interesse nazionale (progetto Sentieri - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento- coordinato dall’Istituto Superiore della Sanità).

La presente CTVA annota, come anche per altri indicatori selezionati rispetto ad altri temi, che vengono proposti indicatori che potrebbero fotografare in maniera sintetica il quadro complessivo relativo al tema evidenziando criticità e punti di forza che potrà essere confrontato con le evoluzioni future delle variabili considerate in fase di monitoraggio, sottintendendo anche che l’attuazione del PN possa influenzarne l’evoluzione. La CTVA ritiene che sia necessario proporre, già in una fase di definizione del contesto, degli indicatori che possano essere influenzabili dall’attuazione del PN.

5. Elementi di contesto

- Nel Capitolo 5 del RAP l’Autorità Proponente *presenta un’analisi preliminare del contesto, volta a intercettare alcune dinamiche significative del territorio di riferimento del PN, attraverso l’analisi speditiva di pochi indicatori riferiti alle principali componenti e fattori individuati per la VAS e presentati nel Capitolo 4 “Fonti dati e indicatori selezionati per il processo di VAS”*. E quindi specifica in premessa al capitolo che: *l’analisi di contesto completa, con riferimento all’analisi degli indicatori proposti al Capitolo 4 e a quelli che saranno suggeriti dai SCA nella consultazione dello scoping, sarà sviluppata durante la fase di elaborazione del Rapporto ambientale. Nel Rapporto ambientale gli indicatori presentati in questa sede saranno analizzati, ove disponibili e ove significativi, con un maggiore dettaglio territoriale e / o settoriale e con riferimento alle serie storiche.*
- Rispetto al paragrafo relativo al sistema produttivo e sostenibilità sarebbe utile che nel RA l’inquadramento della relazione esistente tra le attività economiche e l’ambiente e la sostenibilità abbia una declinazione territoriale più marcata, con una analisi rispetto alle 7 regioni oggetto del PN; inoltre si osserva che ai fini dell’inquadramento del sistema produttivo italiano nell’ambito della economia circolare si può fare riferimento, oltre al citato Rapporto Green Italy, anche al 4° Rapporto Sull’economia Circolare In Italia – 2022 a cura del *Circular Economy Network*, anche se pure detto Rapporto riproduce una analisi a scala nazionale. In generale, e come già detto in precedenza, l’analisi dello status quo relativo al sistema produttivo, che è parte del campo di applicazione del PN RIC, dovrebbe essere sviluppato attraverso una analisi delle caratteristiche che ne consentano di definirne un profilo attraverso indicatori che possono essere influenzati dall’attuazione del Programma. Relativamente al sottoparagrafo “Situazioni e prospettive post-Covid” si richiede che nel RA venga fatto un aggiornamento della situazione rispetto alle ultime evoluzioni del quadro geopolitico e delle ricadute in termini di disponibilità di materie prime, semilavorati e di energia.
- Rispetto al paragrafo relativo alla strategia di specializzazione intelligente l’Autorità Proponente conclude che *dai documenti disponibili per il periodo 2021-27 sembra emergere una attenzione al tema della sostenibilità ambientale potenziata rispetto alla precedente programmazione, anche in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e con il generale orientamento della Programmazione ai temi della sostenibilità; ad esempio, compaiono nelle Strategie parole chiave come economia circolare e biodiversità, segno di una più profonda e più ampia attenzione alle tematiche ambientali che vengono viste non solo in termini tradizionali riferiti a specifiche politiche di settore, ma anche come ambiti di innovazione*. Si ritiene che, compatibilmente con i tempi, sarebbe opportuno che il RA considerasse il contesto e l’orizzonte delineati dalle rinnovate strategie di specializzazione intelligente regionali che chiaramente influenzano le priorità di sostegno alla ricerca e all’innovazione in chiave di sostenibilità e quindi potrebbero contribuire alla definizione del PN RIC positivamente in termini di ricaduta ambientale.
- Rispetto al paragrafo relativo all’Energia sarebbe opportuno che nel RA siano riportati i dati di produzione di energia da Fonti Rinnovabili della scala che il PN RIC intende sostenere. Il dato dovrebbe essere elaborato sia rispetto agli impianti esistenti sia rispetto ai progetti oggi in fase di *permitting* di livello locale considerata la taglia (medio-piccola) degli impianti oggetto di attenzione da parte del

Programma.

- In generale, rispetto ai temi toccati dal contesto si ritiene opportuno che si valuti in fase di redazione del RA la funzionalità di approfondire alcuni temi come ad esempio quello dell'amianto nel caso in cui non si ritenga che tale aspetto possa essere oggetto di attenzione e di interferenza con azioni previste dal PN, al contrario di riportarne dati di dettaglio nel caso in cui si ritenga che azioni del PN, come l'efficientamento energetico delle costruzioni edilizie delle imprese (oggi non chiaro dalla lettura della documentazione disponibile), che possono provocare anche una bonifica dei materiali contenenti amianto.

6. Analisi preliminare degli effetti ambientali e primi orientamenti per la sostenibilità delle azioni

- Nel Capitolo 6 del RAP l'Autorità Proponente *propone una valutazione preliminare dei potenziali ambiti di interferenza fra gli interventi previsti dal Programma, il sistema ambientale e paesaggistico (aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio e beni culturali), letto anche in chiave di adattamento al cambiamento climatico, e i fattori di interrelazione che vengono proposti per la valutazione del PN RIC (es. l'energia, l'uso delle risorse, la produzione di rifiuti, ecc.). Esso raccoglie, inoltre, gli orientamenti preliminari per la sostenibilità delle azioni... Gli ambiti di interferenza potenziali e gli orientamenti preliminari sono individuati sulla base della prima ipotesi di contenuti e articolazione del PN, di cui al Capitolo 1, tramite una valutazione qualitativa sviluppata in questa fase per Obiettivo specifico, tenendo presenti le tipologie di azioni*
- La CTVA condivide l'approccio generale applicato all'analisi preliminare degli effetti ambientali e primi orientamenti per la sostenibilità delle azioni e si prende atto della intenzione che questa *valutazione preliminare sarà affinata nel Rapporto ambientale, anche secondo le indicazioni che emergeranno nella consultazione della fase di scoping e tenendo presenti le informazioni di maggior dettaglio che si renderanno disponibili durante l'elaborazione del Programma, quali la precisazione delle azioni, gli ambiti di intervento, le risorse appostate sui diversi obiettivi ecc.*
- Tuttavia, la CTVA raccomanda che nella fase di sviluppo del RA oltre al rispetto del principio “*Do No Significant Harm*” (che si intende realizzare, come si legge nel RAP, con lo scopo di segnalare eventuali tipologie di azioni a rischio di non conformità e adottare, nella progettazione dell'azione, tutti gli accorgimenti atti a minimizzare gli effetti potenziali, in modo da garantire il rispetto del principio), si faccia riferimento in generale al Regolamento UE 2020/852 e in particolare ai regolamenti delegati finora pubblicati² al fine di valutare che le azioni messe in campo dal PN RIC vengano rivolte a quelle iniziative che sono ecosostenibili per la tassonomia e che quindi, anche attraverso l'attuazione e il rispetto di specifici criteri di *screening* da riportare, possano anche garantire un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del citato regolamento 2020/852. Tale approfondimento valutativo andrebbe eseguito con maggiore intensità ad esempio per completare positivamente gli orientamenti alla sostenibilità per *l'Azione 1.3.2 promuovere lo sviluppo delle PMI e di nuova imprenditorialità...* di cui alla Priorità 3 Crescita sostenibile e competitività delle PMI - OS 1.iii. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (cfr. pag 73-74 del RAP), che appare oggi come l'azione con interazione diretta più rilevante verso l'ambiente, anche in termini positivi. In tal senso si apprezza e si condivide sin d'ora il riferimento ai CAM come strumento di controllo dell'impatto ambientale delle

² REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

attività produttive con approccio al ciclo di vita (controllo ambientale e sociale degli approvvigionamenti).

7. Aspetti da sviluppare nel Rapporto Ambientale e metodologie proposte

- Relativamente al paragrafo “7.1 Il ruolo dello scenario di riferimento e le modalità per la sua individuazione” del RAP, si prende atto che saranno *presi in considerazione in particolare gli scenari climatici elaborati dal PNACC e gli scenari di emissione dei gas serra definiti dal PNIEC al 2030 e si terrà conto di quanto emergerà dalla consultazione sul Rapporto preliminare al fine di individuare eventuali ulteriori variabili da analizzare*. Condividendo l’attuale scelta di riferirsi ai piani citati per la costruzione dello scenario di riferimento, la CTVA ritiene necessario prendere in considerazione gli scenari che sono stati definiti anche per altri temi ambientali, quali ad esempio l’economia circolare, la salute ecc stabiliti in diversi piani (CEAP, PTE, ecc) che sono anche citati nel RAP (cfr. pag 26) e utilizzati nella Tabella 4 Obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VAS del PN.
- Relativamente al paragrafo “7.3 Modalità di verifica del principio DNSH (*Do No Significant Harm*) e valutazione ambientale”, nel quale l’Autorità Proponente dedica un ampio spazio relativo al principio DNSH, si prende atto il modello valutativo del suo rispetto è basato sull’indirizzo della Nota prot. DPCOE-0009069-P-07/12/2021 “Attuazione del Principio orizzontale DNSH (*“Do no significant harm principle”*) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027” del 7 dicembre 2021”. In generale si considera l’approccio coerente con le interpretazioni e le prassi attuali sulla valutazione ambientali della Programmazione. Si evidenzia comunque che in premessa a tale paragrafo, e questo ai fini di fornire un contributo allo sviluppo del modello valutativo integrato e complementare VAS-DNSH, viene citato il Regolamento generale dei Fondi che all’art. 9 sottolinea che dichiara: *“Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”*. Comprendendo la concentrazione della valutazione del PN RIC sul principio di “non arrecare un danno significativo” (in quanto coerente con gli orientamenti e la nota citati), si ritiene utile che la valutazione della sostenibilità e degli eventuali impatti ambientali significativi del PN RIC nel RA venga effettuata anche al fine di verificare che il Programma stesso sia in grado (e a che condizioni) di contribuire a perseguire gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, che per la UE sono affrontati in generale nel *Green Deal* e nella sua agenda attuativa. In tal senso la valutazione andrebbe fatta verificando con che grado e con quali modalità il PN RIC sostenga attività economiche ecosostenibili come definite nell’articolo 3 (lettere a), b), c) e d)) del Regolamento UE 2020/852, almeno ove dette attività siano state già definite tali dalla Tassonomia. Si ritiene infatti che questo approccio consentirebbe anche di fornire utili contributi al modello valutativo della VAS quando si presenta integrato e complementare con il principio DNSH, come tra l’altro riportato nel RAP (cfr. da pag. 81 “proposta per la valutazione”).

8. Proposta di indice per il Rapporto Ambientale

- Si condivide l’indice del Rapporto Ambientale. Si segnala la opportunità di riportare nel RA anche gli esiti delle osservazioni ricevute dalla Commissione UE e dal confronto con il partenariato in relazione

al PN, al fine di evidenziare come queste hanno interferito nella valutazione (cfr. anche quanto riportato in precedenza).

VALUTATO che, in relazione al principio DNSH

- Nel RAP è stato riservato un paragrafo alla metodologia con cui nel RA verrà valutata la verifica del rispetto di tale principio e che pertanto tale valutazione sarà integrata al processo di VAS. Si condivide quanto proposto.

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria che precede, e che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

Formula le seguenti osservazioni

Il Rapporto Ambientale e il PN RIC dovranno essere elaborati secondo le seguenti indicazioni e raccomandazioni:

- **Relativamente alla procedura di VAS**

- Dedicare una sezione del RA allo stato di avanzamento del processo di negoziato con la Commissione europea, avendo cura di approfondire su quali temi e ambiti si stiano concentrando le osservazioni e se queste potrebbero comportare o hanno comportato una messa a punto al programma e di valutarne le ricadute in termini di sostenibilità e di tutela ambientale; con lo stesso obiettivo tratti gli esiti del confronto con il Partenariato. Valutare come riportare sempre nel RA le indicazioni provenienti dai rappresentanti del Partenariato circa eventuali debolezze o fattori di rischio che possono inficiare o rallentare la transizione verde e digitale, al fine da tramutarli in indicatori di monitoraggio del PN la cui misurazione e verifica consenta in fase di attuazione di apportare le opportune correzioni e aggiustamenti

- **Relativamente a politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento**

1. Nel riportare nel RA gli Obiettivi Strategici della SNSvS evidenziando quelli più pertinenti alle tematiche e allo scopo della VAS, selezionarli tenendo conto di una accezione più ampia e che si comprendano anche quegli obiettivi sui quali il PN RIC potrà fornire un contributo positivo (diretto o indiretto) in termini di sostenibilità (come ad esempio: Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione di reti intelligenti; Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione; Promuovere le eccellenze italiane)
2. Rendere coerente il quadro programmatico generale di riferimento con quello relativo alla sostenibilità, in particolare ove il PN stesso possa fornire un contributo al perseguimento degli obiettivi prefissati. Ci si riferisce ad esempio al CEAP (il Piano d'azione europeo per l'economia circolare), che dovrebbe essere un Piano di riferimento per un Programma che si prefigge di sostenere la ricerca, l'innovazione e la competitività per la transizione verde e digitale.

- **Relativamente a indicatori e analisi del contesto**

3. Considerare tra gli indicatori relativi alla tematica "Sistema produttivo e sostenibilità", ove possibile la raccolta dei dati (anche attraverso il coinvolgimento degli enti di certificazione), anche la diffusione di altri schemi di "certificazione" presenti tra le imprese come ad esempio la EPD (*Environmental Product Declaration*), la PEF (*Product Environmental Footprint*) e la OEF

(*Organization Environmental Footprint*) realizzata conformemente alla “Raccomandazione UE 179/2013 relativa all’uso di metodologie di valutazione per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni”, o conforme allo schema “Made green in Italy”. In generale si raccomanda di avere un dato di partenza e quindi poi monitorarne la evoluzione relativamente all’utilizzo da parte delle imprese di tutte le asserzioni ambientali, ma anche la diffusione di rendiconti ambientali e di sostenibilità (come ad esempio il bilancio di sostenibilità conforme al GRI) e le “certificazioni ambientali e di sostenibilità” in generale che possano consentire di misurare la diffusione di strumenti di gestione di attività, prodotto servizio, che qualificano ambientalmente le attività economiche, ma anche quelle rispetto alla responsabilità sociale (ad esempio SA 8000).

4. Relativamente agli indicatori per il tema “Energia”, utilizzando il report ENEA citato e utilizzato, riportare le informazioni e i dati, popolabili anche a livello regionale, relativi ai risparmi conseguiti dalle aziende obbligate (Art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/2014, come aggiornato dal D.Lgs. 73/2020 del 14/07/2020). In tema di efficienza energetica e di green jobs collegabili, integrare con indicatori relativi alla diffusione di figure professionali riconosciute, vedi ad esempio soggetti qualificati a rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici oppure gli EGE (Esperti di Gestione Energia, certificati ai sensi D.Lgs 4 luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009 e Schema ACCREDIA). Sempre in tema di energia, siano riportati i dati di produzione di energia da Fonti Rinnovabili della scala che il PN RIC intende sostenere. Il dato dovrebbe essere elaborato sia rispetto agli impianti esistenti sia rispetto ai progetti oggi in fase di *permitting* di livello locale considerata la taglia degli impianti oggetto di attenzione da parte del Programma
 5. In merito al tema “Qualità dell’aria ed emissioni climalteranti”, relativamente agli indicatori connessi alle emissioni climalteranti, l’indicatore di intensità di emissione di CO₂ nell’industria manifatturiera ed edilizia, rispetto al valore aggiunto, dovrebbe avere un taglio regionale o al massimo relativo all’insieme delle regioni oggetto del PN.
 6. Relativamente al tema “Scenari Climatici” verificare la possibilità di estrarre dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)” degli indicatori che possano rappresentare l’andamento dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici (come ad esempio ondate di calore, siccità, eventi piovosi estremi ecc).
 7. Nella analisi del contesto quando nel RA si tratterà di “situazioni e prospettive post-covid” venga fatto un aggiornamento della situazione rispetto alle ultime evoluzioni del quadro geopolitico e delle ricadute in termini di disponibilità di materie prime, semilavorati e di energia.
 8. Considerare nel paragrafo relativo alla strategia di specializzazione intelligente del RA il contesto e l’orizzonte delineati dalle rinnovate strategie regionali che chiaramente influenzano le priorità di sostegno alla ricerca e all’innovazione in chiave di sostenibilità e quindi potrebbero contribuire alla definizione del PN RIC positivamente in termini di ricaduta ambientale.
 9. Rispetto in generale ai temi toccati dal contesto si valuti in fase di redazione del RA la ragione di approfondire alcuni aspetti come ad esempio quello dell’amianto nel caso in cui non si ritenga che tale aspetto possa essere oggetto di attenzione e di interferenza con azioni previste dal PN.
 10. Per la costruzione dello scenario di riferimento oltre a prendere in considerazione i piani citati (PNACC e PNIEC), si ritiene necessario prendere in considerazione gli scenari che sono stati definiti anche per altri temi ambientali, quali ad esempio l’economia circolare, la salute ecc stabiliti in diversi piani (CEAP, PTE, ecc) che sono anche citati nel RAP e utilizzati nella Tabella 4 Obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VAS del PN
- **Relativamente effetti ambientali, orientamenti per la sostenibilità delle azioni e modelli valutativi**

11. Oltre al rispetto del principio “Do No Significant Harm”, si faccia riferimento in generale al Regolamento UE 2020/852 e in particolare ai regolamenti delegati finora pubblicati, al fine di valutare che le azioni messe in campo dal PN RIC vengano rivolte a quelle iniziative che sono ecosostenibili per la tassonomia e che quindi, anche attraverso l’attuazione e il rispetto di specifici criteri di screening da riportare, possano anche garantire un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del citato regolamento 2020/852. Tale approfondimento valutativo andrebbe eseguito con maggiore intensità ad esempio per completare positivamente gli orientamenti alla sostenibilità per *l’Azione 1.3.2 promuovere lo sviluppo delle PMI e di nuova imprenditorialità...* Si ritiene infatti che questo approccio consentirebbe anche di fornire utili contributi al modello valutativo della VAS quando si presenta integrato e complementare con il principio DNSH, come tra l’altro riportato nel RAP.

Il Coordinatore della SCVAS
Ing. Bernardo Sera



Bernardo Sera
Ministero dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione VAS
06.07.2022 16:19:58
GMT+00:00